

Campo di applicazione

1. Le seguenti Condizioni generali («CG») disciplinano i contratti attuali e futuri tra il Cliente e BELFOR (Suisse) AG (di seguito «BELFOR»). L'azienda eroga servizi nei settori (i) prevenzione e ambiente (protezione antincendio, bonifica di siti contaminati e rimozione di sostanze nocive), (ii) risanamento e industria (risanamento dei danni causati da incendi e acqua) e (iii) rinnovazione e deumidificazione.
2. Le presenti CG costituiscono parte integrante degli accordi stipulati tra il Cliente e BELFOR sull'erogazione dei servizi («Contratto»), indipendentemente dalla forma e dalla denominazione di tali accordi.
3. Le deroghe rispetto alle presenti CG e le condizioni generali del Cliente sono valide solo se espressamente riconosciute e confermate da BELFOR per iscritto.
4. Per i servizi di protezione antincendio e di bonifica dell'amianto, i rapporti tra BELFOR e il Cliente sono disciplinati principalmente dalle presenti CG e in via sussidiaria dalle Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione della Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (Norma SIA 118, edizione del 2013), dai manuali di protezione antincendio 400 e 700 dell'associazione del settore ISOLSUISSE e dalle direttive CFSL.

Offerte e prezzi

5. Salvo diverse indicazioni, le quantità indicate nelle offerte di BELFOR non sono vincolanti e potrebbero contenere refusi o altri errori.
6. BELFOR redige le offerte in base alle migliori conoscenze tecniche, ma non garantisce per la correttezza e la completezza delle quantità indicate.
7. Per la validità di tutti gli accordi, le modifiche successive, le integrazioni, le intese accessorie, ecc. è richiesta la forma scritta.
8. Le tempistiche di esecuzione riportate in ogni offerta presentata da BELFOR sono vincolanti per 30 giorni a partire dalla data indicata, salvo diverse disposizioni. Ogni incarico confermato successivamente a tale termine deve essere seguito da una conferma scritta di BELFOR.
9. Se non viene esplicitamente concordato un prezzo forfettario o segnalato nell'offerta un importo basato sulle quantità, BELFOR conteggia i servizi a consuntivo sulla base del listino prezzi in vigore.
10. I prezzi si intendono in Franchi svizzeri al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Le tasse sono addebitate al Cliente sulla base delle aliquote vigenti.
11. Non sono consentite detrazioni da parte del cliente sull'importo fatturato.
12. Qualora la redazione dell'offerta richieda perizie, rilievi, calcoli, progetti o interventi di prova da utilizzare come riferimento, ma l'incarico non venga confermato, il Cliente deve versare a BELFOR l'indennizzo previsto dagli articoli 48-54 della Norma SIA 118.
13. Prospetti, cataloghi e documenti simili non hanno carattere vincolante, salvo diversi accordi. I dati contenuti nella documentazione tecnica sono vincolanti solo se garantiti espressamente nel contratto.
14. Se, su richiesta del Cliente o per ragioni diverse, è necessario erogare il servizio oltre il regolare orario di lavoro, di notte, di sabato o di domenica, tali servizi sono fatturati separatamente al prezzo indicato nel listino in vigore, a condizione che non siano compresi nell'offerta. Le maggiorazioni per circostanze aggravanti si applicano solo se le circostanze non erano note o conoscibili al momento della redazione dell'offerta.
15. Sono circostanze aggravanti ad es.: supplementi salariali per lavori gravosi straordinari, lavori in canali con acqua, locali angusti o altezze elevate (oltre 3 metri), in locali con temperatura superiore a 45°C e lavori pericolosi per la salute.
16. Qualora i fattori determinanti il prezzo, in particolare quelli legati alla parità dei cambi o alle tasse, imposte, diritti, dazi imposti dallo stato o dalle autorità, subiscano variazioni nel tempo che intercorrono tra la redazione dell'offerta e la data di consegna concordata, BELFOR ha il diritto di adeguare i prezzi e i termini alle mutate condizioni.
17. BELFOR fattura separatamente e a stato di avanzamento i servizi in economia richiesti e non compresi nel capitolato. Gli eventuali sconti concessi per i servizi compresi nel contratto non si applicano ai servizi in economia.

Stipulazione del contratto e servizi

18. Eventuali modifiche e integrazioni del contratto devono essere apportate dalle Parti per iscritto. Eventuali contestazioni, solleciti, verifica della cosa e avviso al venditore, ecc. richiedono la forma scritta.
19. Eventuali modifiche della portata del contratto possono influire sui prezzi e sulle date.
20. I lavori in economia sono fatturati sulla base dello stato di avanzamento quotidiano riportato nei verbali e alle tariffe indicate nel listino, salvo diversi accordi inseriti nell'offerta.

Coinvolgimento di terzi da parte di BELFOR

21. Per l'adempimento del contratto BELFOR può coinvolgere soggetti terzi.
22. Il Cliente acconsente alla trasmissione a subappaltatori o partner o terzi, coinvolti per i fini indicati, di informazioni e dati dei quali BELFOR è entrata in possesso in relazione al contratto.

Definizione della portata dei servizi erogati

23. Il Cliente si impegna, in caso di lavori in economia, a verificare quotidianamente i verbali di BELFOR e di sottoscriverli per confermarne l'approvazione, salvo diversi accordi. Se il Cliente non sottoscrive i verbali di BELFOR senza una valida motivazione, BELFOR può recedere dal contratto alla scadenza di un congruo periodo di tempo.
24. BELFOR documenta i servizi conteggiati in base alle quantità all'interno di tabelle o compiti metrici.

Gestione dei rifiuti

25. Lo smaltimento/la distruzione degli eventuali rifiuti speciali/vecchie sostanze chimiche e dell'eventuale acqua presente devono avvenire in conformità alle disposizioni cantonali e della Confederazione. I prezzi per lo smaltimento dipendono dalle condizioni della regione.
26. Su richiesta BELFOR redige un'offerta individuale, altrimenti lo smaltimento viene conteggiato a consuntivo con documentazione comprovante.
27. Lo smaltimento viene conteggiato sulla base del certificato di pesatura e della prova dello smaltimento del trasportatore e/o dell'impresa di raccolta incaricati da BELFOR.

Recesso

28. Fatta eccezione per norme di legge imperative contrastanti, entrambe le Parti possono recedere dal contratto per iscritto e in qualsiasi momento, con un preavviso di 7 giorni lavorativi.

29. In caso di cessazione anticipata del contratto, il Cliente versa a BELFOR l'onorario concordato per i servizi già erogati e per le spese e i costi sostenuti. Il cliente tiene totalmente indenne BELFOR.
30. Se il contratto viene disdetto senza rispettare il preavviso indicato (quindi 2 giorni prima dell'inizio dei lavori o dopo), la Parte che disdice è tenuta a risarcire il danno provocato all'altra Parte ed eventualmente a versare, oltre all'onorario richiesto per i servizi già erogati, anche le spese e i costi sostenuti.

Collaudo dell'opera per contratti di costruzione

31. BELFOR informa tempestivamente il Cliente sulla data del collaudo.
32. È prevista la redazione di un verbale di collaudo sottoscritto dal Cliente e da BELFOR.
33. Il collaudo viene respinto solo in presenza di difetti sostanziali.
34. In caso di difetti minimi che non compromettono la funzionalità della fornitura in modo sostanziale, il collaudo si intende riuscito.
35. Il Cliente deve concedere a BELFOR un termine congruo per porre rimedio ai difetti inseriti nel verbale.
36. L'esito del collaudo è egualmente positivo se:
 - a) non è possibile eseguirlo nella data prevista per motivi non riconducibili a BELFOR;
 - b) il cliente si rifiuta senza una valida ragione di eseguire il collaudo o firmarne il verbale.
37. Con il collaudo i servizi contrattuali si intendono erogati e inizia a decorrere il termine per la verifica della cosa e avviso al venditore (cfr. punto 44) e per i termini di prescrizione (cfr. punto 49) previsti dai diritti in caso di difetti.

Trasferimento di utili e rischi

38. Salvo diversi accordi contrattuali, il trasferimento di utili e rischi al committente avviene non oltre la ricezione delle forniture da parte dell'impresa e, in caso di lavori di montaggio, alla loro conclusione.
39. In caso di forniture parziali e/o servizi di montaggio a sé stanti, il trasferimento di utili e rischi avviene separatamente per ogni parte.

Fatturazione e condizioni di pagamento

40. BELFOR ha il diritto di richiedere il pagamento anticipato.
41. L'intero importo deve essere saldato entro 30 giorni dalla data della fattura, senza alcuna detrazione. In caso di ritardo nel pagamento, si applica un interesse moratorio del 5% ai sensi dell'articolo 104 cpv. 1 DO. In caso di ritardo nel pagamento, la Parte contrattuale deve pagare tutti i costi sostenuti da BELFOR per il recupero dei crediti di fatture in sospeso e per le azioni legali aventi lo stesso fine, come spese di richiamo, di incasso, di riscossione, di accesso e legali.
42. Nel frattempo BELFOR può trasmettere fatture di acconto mensili con la distinta dei servizi (cfr. punto 23 e 24) che devono essere saldate entro 14 giorni.
43. Le fatture devono essere eventualmente contestate entro 14 giorni dalla ricezione mediante lettera raccomandata.

Garanzia e risarcimento danni

44. Il cliente può far valere i propri diritti di garanzia solo in seguito a verifica della cosa e avviso al venditore per iscritto. La verifica della cosa e avviso al venditore devono avvenire esclusivamente in seguito a un collaudo finale congiunto al termine dell'intera prestazione o attraverso lettera raccomandata entro 10 giorni dal collaudo della prestazione o della prestazione parziale da parte del Cliente (cfr. punto 37).
45. Non sono previste conversioni né riduzioni del prezzo.
46. BELFOR deve adempiere a eventuali richieste di rimedio e/o aggiunta di quanto manca entro un congruo periodo di tempo che deve essere concordato.
47. Se durante il periodo di garanzia il cliente pone autonomamente rimedio a un difetto o fa sì che terzi vi pongano rimedio, BELFOR è tenuta a rimborsare i costi che ne derivano solo previa esplicita autorizzazione scritta del rimedio o se ha violato il termine stabilito per porre rimedio.
48. Non sono previsti risarcimenti in caso di lieve negligenza a condizione che non si siano verificati danni a cose o persone ai sensi della Legge federale sulla responsabilità per danno da prodotti e, per i consumatori, danni agli oggetti affidati per la lavorazione.
49. Le azioni di risarcimento da parte del Cliente cadono in prescrizione a un anno dal collaudo.

Confidenzialità

50. BELFOR si impegna a mantenere confidenziali tutte le informazioni comunicate dal Cliente.
51. BELFOR si impegna a mantenere riservata anche la sua attività di pianificazione, se e in no caso l'interesse del Cliente alla confidenzialità è legittimo.
52. In seguito all'esecuzione dell'incarico BELFOR ha il diritto di rendere pubblica l'opera, del tutto in parte, a fini pubblicitari, salvo diversi accordi contrattuali.

Protezione dei progetti

53. Progetti, prospetti, relazioni, documentazione tecnica e simili di BELFOR sono protetti da diritto d'autore. Eventuali pubblicazioni, complete o parziali, sono consentite unicamente con il previo consenso di BELFOR. Lo stesso vale per la diffusione e l'uso ripetuto da parte di terzi o del Cliente stesso.
54. In caso di pubblicazione o divulgazione dei documenti relativi al progetto di cui sopra, il Cliente si impegna a rendere noto il nome dell'autore BELFOR (Suisse) AG.

Diritto applicabile e foro competente

55. Eventuali controversie sono soggette al diritto svizzero.
56. Il foro competente è quello della sede di BELFOR interessata.

Misure per combattere il COVID-19

57. Le condizioni indicate in questa sezione (cfr. § 57-60) sono finalizzate all'attuazione/respetto delle raccomandazioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) per combattere il coronavirus (COVID-19). Queste condizioni valgono unicamente finché saranno in vigore le disposizioni dell'ordinanza COVID-19 (RS 818.101.24) sui provvedimenti per combattere il coronavirus, relativamente al rapporto contrattuale tra BELFOR e il cliente. In caso di modifiche, integrazioni o sospensione dell'ordinanza COVID-19, BELFOR si riserva il diritto di adattare le condizioni generali alle modifiche.

58. Durante l'erogazione di tutti i servizi di BELFOR, è necessario rispettare una distanza minima di 1.5 metri tra il cliente e i suoi aiutanti (ad es. familiari) e i collaboratori di BELFOR. Qualora risultasse impossibile mantenere questa distanza, il periodo dell'inosservanza deve essere il più breve possibile (max. 15 minuti).
59. Negli ambienti chiusi (ad es. locali singoli nei cantieri) in cui BELFOR eroga servizi, è vietata la presenza di più di cinque persone contemporaneamente. Inoltre, i presenti devono mantenere la distanza minima ai sensi del § 58.
60. Qualora BELFOR non possa rispettare le scadenze e/o i termini a causa dell'attuazione delle raccomandazioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica e delle rispettive norme, BELFOR è tenuta a informare preventivamente il cliente. In tal caso, il cliente sarà tenuto a fissare un nuovo termine e/o una scadenza adeguata. Tali ritardi costituiscono un'inadempienza non imputabile a BELFOR e non autorizzano il cliente a rivendicare ulteriori diritti (ad es. risarcimento danni o prestazioni sostitutive a carico di BELFOR).